



CONVENZIONE PER L'ADESIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AL SISTEMA PUBBLICO PER LE IDENTITÀ DIGITALI

Il ___ del mese di _____ dell'anno _____

TRA

L'Agenzia per l'Italia Digitale (di seguito "AgID"), codice fiscale n.97735020584, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, dott. Antonio Samaritani, nato a Torino il 08/10/1963, con sede in Roma - Viale Liszt 21,

E

L'amministrazione _____
(di seguito Amministrazione), con sede in: _____
indirizzo: _____, codice fiscale/partita
IVA: _____, codice di iscrizione all'Indice delle Pubbliche
Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (I.P.A.): _____
in persona del _____
_____;

PREMESSO CHE

1. l'articolo 64, comma 2-bis del Decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito "CAD") prevede che *"per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese"* (di seguito "SPID");
2. l'articolo 64, comma 2-quater del CAD stabilisce che *"Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies"*;
3. l'articolo 64, comma 2-sexies del CAD stabilisce che *"Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, [OMISSIS], sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:*
 - a) *al modello architetturale e organizzativo del sistema;*

- b) *alle modalità e ai requisiti necessari per l'accREDITamento dei gestori dell'identità digitale;*
- c) *agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese, compresi gli strumenti di cui al comma 1;*
- d) *alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;*
- e) *ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;*
- f) *alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete”;*

4. nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014, è stato pubblicato il DPCM 24 ottobre 2014, recante *“Definizione delle caratteristiche del sistema SPID, nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese”* (di seguito DPCM);

5. il DPCM stabilisce le caratteristiche dello SPID, consentendo agli utenti di avvalersi di gestori dell'identità digitale e di gestori di attributi qualificati, per consentire ai fornitori di servizi qualificati erogati in rete l'immediata verifica della propria identità e di eventuali attributi qualificati che li riguardano;

6. l'art. 4 del DPCM prevede l'attivazione dello SPID da parte dell'AgID, che a tal fine è chiamata a svolgere le seguenti attività:

- a) gestisce l'accREDITamento dei gestori dell'identità digitale e dei gestori di attributi qualificati, stipulando con essi apposite convenzioni;
- b) cura l'aggiornamento del Registro SPID e vigila sull'operato dei soggetti che partecipano allo SPID, anche con possibilità di conoscere, tramite il gestore dell'identità digitale, i dati identificativi dell'utente e verificare le
- c) modalità con cui le identità digitali sono state rilasciate e utilizzate;
- d) stipula apposite convenzioni con i soggetti che attestano la validità degli attributi identificativi e consentono la verifica dei documenti di identità;

7. l'art. 13, comma 1, del DPCM stabilisce che *“I fornitori di servizi possono aderire allo SPID stipulando apposita convenzione con l'Agenzia il cui schema è definito nell'ambito dei regolamenti attuativi di cui all'art. 4”;*

8. l'art. 14, comma 1, del DPCM stabilisce che *“le pubbliche amministrazioni che erogano in rete servizi qualificati, direttamente o tramite altro fornitore di servizi, consentono l'identificazione informatica degli utenti attraverso l'uso di SPID”;*

9. l'art. 14, comma 2, del DPCM stabilisce che *“le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, del CAD aderiscono allo SPID, secondo le modalità stabilite dall'Agenzia ai sensi dell'art. 4, entro i ventiquattro mesi successivi all'accREDITamento del primo gestore dell'identità digitale”;*

10. l'art. 14, comma 5, del DPCM stabilisce che "*Le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati*";

11. l'art. 1 lettera i) del DPCM definisce come fornitore di servizi: "*il fornitore dei servizi della società dell'informazione definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o dei servizi di un'amministrazione o di un ente pubblico erogati agli utenti attraverso sistemi informativi accessibili in rete. I fornitori di servizi inoltrano le richieste di identificazione informatica dell'utente ai gestori dell'identità e ne ricevono l'esito*";

12. l'art. 1 lettera i) del DPCM stabilisce, inoltre, che "*i fornitori di servizi, nell'accettare l'identità digitale, non discriminano gli utenti in base al gestore dell'identità digitale che l'ha fornita*";

13. con Determinazione AgID n. 44/2015 del 28 luglio 2015, sono stati emanati i Regolamenti previsti dall'art. 4, commi 2 e 3, DPCM, concernenti:

- le modalità attuative per la realizzazione dello SPID;
- le regole tecniche;
- le modalità di accreditamento e vigilanza dei gestori di identità digitale;
- le procedure necessarie a consentire ai gestori dell'identità digitale, tramite l'utilizzo di altri sistemi di identificazione informatica conformi ai requisiti dello SPID, il rilascio dell'identità digitale.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto e finalità della convenzione

1. La presente Convenzione disciplina il rapporto fra AgID e l'Amministrazione nell'ambito del Sistema pubblico di identità digitali (SPID) per l'espletamento da parte dell'Amministrazione di tutte le attività necessarie per l'adesione a SPID.

2. Sottoscrivendo il presente atto, l'Amministrazione si impegna a rispettare la normativa vigente che disciplina lo SPID nonché le regole e i relativi aggiornamenti emanati da AgID.

3. Entro il termine di dieci giorni dalla stipula della presente Convenzione, AgID dispone l'iscrizione dell'Amministrazione nell'apposito registro di cui all'art.1, comma 1, lett. s) del DPCM.

Art. 2 - Obblighi dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione, a seguito dell'iscrizione nel Registro SPID, si obbliga:

- a) a comunicare ad AgID l'elenco dei servizi qualificati erogati in rete attivi anche nel formato *metadata* specificato nei Regolamenti attuativi del sistema SPID adottati dall'Agenzia; tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato e pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione alla URL: _____;

- b) a comunicare ad AgID, per ciascuno dei servizi qualificati erogati in rete compresi nell'elenco, la lista degli attributi SPID necessari alla fruizione, i quali devono risultare pertinenti e non eccedenti in relazione alla tipologia e alle funzionalità offerte dal servizio;
- c) a inviare ad AgID una sintetica nota che, ai sensi di quanto previsto dall'art.6, comma 5, del DPCM e dall'art.3, comma 1, lett. b), del Regolamento AgID sulle modalità attuative, fornisca una motivazione in merito ai livelli di sicurezza adottati e agli attributi (identificativi, non identificativi e qualificati) richiesti per ciascuno dei servizi erogati;
- d) a porre in essere ogni attività strumentale connessa all'adesione allo SPID e nel rispetto delle modalità definite da AGID in conformità al Regolamento recante le regole tecniche.
- e) a rispettare quanto specificato nelle “*Note tecniche sulle interfacce e sulle Informazioni Idp/Sp*” pubblicate su sito AgID come previsto dall'appendice D del “*Regolamento recante le modalità attuative per la realizzazione dello SPID*” con riferimento all'accesso ai servizi qualificati erogati in rete e all'uso degli elementi grafici identificativi dello SPID;
- f) a comunicare tempestivamente all'indirizzo: protocollo@pec.agid.gov.it ogni malfunzionamento o incidente sulla sicurezza occorso al sistema di autenticazione fermo restando l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare - entro e non oltre 24 ore dall'avvenuta conoscenza dall'accaduto - al Garante per la protezione dei dati personali e ad AgID eventuali violazioni ed intrusioni nei dati personali dei soggetti per i quali chiede la verifica dell'identità digitale, anche in conformità al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali riguardanti le misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche;
- g) a vincolarsi alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, l'amministrazione si impegna a non acquisire attraverso lo SPID attributi e informazioni non necessari alla fruizione del servizio richiesto dall'utente;
- h) a registrare gli eventi relativi a richieste di accesso ai servizi (log) secondo quanto previsto nei regolamenti AgID;
- i) a garantire che agli eventi registrati (log) sia apposto un riferimento temporale che corrisponda alla scala di tempo UTC (IEN) di cui al decreto del Ministro dell'Industria del commercio ed artigianato 30 novembre 1993, n. 591, con una differenza non superiore ad un minuto primo;
- j) a garantire la disponibilità delle funzioni, l'applicazione dei modelli architetturali secondo le disposizioni previste dal DPCM e dai Regolamenti attuativi AgID;
- k) ad assistere l'utente nella risoluzione di eventuali problematiche che si dovessero verificare nel corso dell'autenticazione (*help desk* di primo livello), facendosi carico, se necessario, di indirizzare l'utente verso il

gestore delle identità digitali coinvolto nella transazione (assistenza tecnica).

2. L'Amministrazione, inoltre, si impegna a collaborare con AgID nell'attività di monitoraggio e controllo e, in particolare, si obbliga:
 - a) ad inviare ad AgID, in forma aggregata, i dati da questa richiesti che possono essere utilizzati esclusivamente a fini statistici, che possono essere resi pubblici in forma aggregata. AgID, prima della pubblicazione, verifica che i dati resi pubblici siano effettivamente anonimi nel loro complesso, individuando la presenza di eventuali *outlier* statistici generati durante le fasi di analisi;
 - b) a dare immediata comunicazione ad AgID di ogni circostanza, reale o potenziale, che possa eventualmente inficiare la corretta esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione.

Art. 3 – Compiti dell'Agenzia per l'Italia Digitale

1. L'AgID cura l'attivazione dello SPID, e sovrintende al corretto funzionamento del sistema, svolgendo, in particolare, le seguenti attività:
 - a) gestione dell'accreditamento dei gestori dell'identità digitale e dei gestori di attributi qualificati, stipulando con essi apposite convenzioni;
 - b) stipula delle Convenzioni con le pubbliche amministrazioni ed i privati aderenti a SPID in qualità di fornitori di servizi qualificati erogati in rete;
 - c) curare l'aggiornamento del registro SPID e vigila sull'operato dei soggetti che partecipano allo SPID, anche con possibilità di conoscere, tramite il gestore dell'identità digitale, i dati identificativi dell'utente e verificare le modalità con cui le identità digitali sono state rilasciate e utilizzate;
 - d) stipulare apposite convenzioni con i soggetti che attestano la validità degli attributi identificativi e consentono la verifica dei documenti di identità.
2. L'AgID, nell'ambito delle proprie attività di vigilanza e controllo sullo SPID:
 - a) pubblica statistiche e dati aggregati sullo SPID;
 - b) riceve da tutti i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, del DPCM le segnalazioni di malfunzionamenti o incidenti di sicurezza;
 - c) trasmette ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, del DPCM ogni informazione rilevante per la propria attività;
 - d) valuta l'applicazione di quanto previsto dai Regolamenti AgID, promuovendo la soluzione di eventuali problematiche di interoperabilità;
 - e) segnala all'Amministrazione le eventuali difformità riscontrate;
 - f) promuove l'adozione di criteri per rendere omogenei e congruenti a livello nazionale l'uso dei livelli di credenziali;
 - g) rende pubblici annualmente i risultati del proprio lavoro.

Art. 4 – Trattamento dei dati

1. L'Amministrazione si impegna a trattare i dati personali nell'ambito dell'erogazione del servizio qualificato erogato in rete nel rispetto del principio di necessità e delle altre garanzie fissate dal Codice sulla protezione dei dati personali e per le finalità previste nell'art.64 del CAD e nell'art. 2, comma 2, del DPCM, secondo le modalità fissate nei Regolamenti attuativi dell'AgID.

Art. 5 – Durata, modifiche e integrazioni

1. La presente Convenzione ha durata quinquennale, a decorrere dalla sua sottoscrizione da parte dell'AgID, e non può essere oggetto di rinnovo tacito.
2. La presente convenzione è unica per tutti le Amministrazioni. Modifiche e/o integrazioni saranno possibili, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, in presenza di accordo delle parti oltre che in tutti i casi sia necessario adeguarne il contenuto al mutamento della normativa e dei Regolamenti adottati da AgID.

Art. 6 – Figure di riferimento per l'attuazione della convenzione

1. Sia l'AgID che l'Amministrazione nominano un proprio Referente ai fini della corretta applicazione della presente Convenzione e della gestione delle relative comunicazioni.
2. AgID pubblica sul proprio sito istituzionale, nell'apposita sezione SPID, il nome del proprio Referente e il relativo indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC); l'Amministrazione nomina quale proprio Referente: _____
recapito PEC: _____.
3. Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente ogni variazione del nominativo e dei recapiti dei referenti.

Art. 7 – Inadempimento e risoluzione della Convenzione

1. Quando nell'attività di valutazione, controllo o vigilanza, vengano riscontrati inadempimenti dell'Amministrazione degli obblighi assunti con la presente Convenzione nonché degli altri obblighi in capo ai fornitori di servizi previsti nel DPCM e nei Regolamenti attuativi del sistema SPID in capo ai Fornitori di Servizi, AgID invia una contestazione, prescrivendo ove necessario le attività che devono essere poste in essere al fine del ripristino della regolarità del servizio reso agli utenti.
2. Nei casi di violazione di particolare gravità oppure nel caso di mancato adeguamento dell'Amministrazione alle prescrizioni richieste, AgID nel termine assegnato ha diritto di dichiarare risolta *ipso jure* la presente convenzione.

3. Nel caso in cui l'Amministrazione cessi la propria attività di erogazione di servizi qualificati la presente convenzione è risolta *ipso jure*.

Art. 8 – Disposizioni finali

1. La presente convenzione produce i suoi effetti a far data dalla data di sottoscrizione da parte di AgID.

2. Per quanto non espressamente previsto, si fa espresso rinvio al DPCM, ai Regolamenti SPID adottati da AgID e alle altre disposizioni vigenti in materia.

per l'AgID

per l'Amministrazione

Firmato digitalmente da

Firmato digitalmente da

Dott. Antonio Samaritani